

**GIUSTIZIA O INGIUSTIZIA?(23A),**  
continua il racconto dei fatti:

L'1.7.02 c'è stata la 2a udienza, in un'aula di tribunale (nel corridoio vi fu la preparazione del ricorrente da parte del proprio legale: **"non si può entrare e, comunque, è proibito alle parti di prendere la parola"**), **..ecco perché chi danneggia non si presenta (e infatti non c'erano).**

Il querelante, invece, con il pretesto di voler vedere in faccia i giudici, poté entrare senza particolari problemi.

**IL PRESIDENTE INIZIÒ PERENTORIAMENTE: "OGNI AVVOCATO PUÒ PARLARE PER TRE MINUTI, INIZIANDO DA QUELLO RICORRENTE".**

"Sig. Presidente, il mio assistito, Legale Rappresentante della Snc. .... .., ricorre contro la 1a ordinanza, perché il fratello ..... e la Srl. di famiglia .... .., si sono appropriati senza titolo dei beni della Snc., con gravi danni, perciò se ne chiede il sequestro, anche per impedirne l'usura e ulteriori alienazioni, e ottenere un accordo divisorio ed economico".

Di contro, l'altra avvocata, con molta sicurezza, toni arroganti e con aria di sufficienza: "Sig. Presidente, non è vero, i miei clienti, sig. ... e la nuova Srl. **hanno solamente la detenzione di detti beni** e pertanto non si sono appropriati di alcunché, anzi, avendo lo stesso concesso la propria metà a detta Srl., essa usa il tutto a pieno titolo, ... ecc., mentre è la controparte che non ha alcun diritto, e non è il liquidatore".\*

Ma non essendoci alcun liquidatore né concordato, né tantomeno coatto, **allora sorge spontanea una domanda, la metà proprietà del truffato di chi può essere?**

**A quel punto, accertatosi dell'avvenuta verbalizzazione delle due dichiarazioni, il giudice chiuse la seduta.**

**Al che, preso atto dell'evidente menzogna e raggiri di parole sui fatti, visto che il proprio legale non replicava per l'ordine iniziale del giudice, il danneggiato (conscio che poteva esserci qualcosa di strano sotto), alzò la mano e prese la parola, subito zittito brutalmente e con stizza dall'imparziale e rigido giudice, ligio al dovere.**

**Ora, non resta che riportare la sentenza di 2a istanza e relativo commento:**

**TRIBUNALE DI BERGAMO**

Sezione I<sup>^</sup> civile

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

DOTT. GIOVANNI GEROSA - PRESIDENTE  
DOTT.SSA ELDA GERACI - GIUDICE REL.  
DOTT.SSA LUCIA GRAZIOSI - GIUDICE

- letto il ricorso per reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. presentato da .. in proprio e quale legale rappresentante della Snc. ..., avverso l'ordinanza del 13 e 15.05.02 del Tribunale di Bg.; letta la comparsa nell'interesse di .... in proprio e quale rappresentante legale della Srl. .. con cui è chiesto il rigetto del reclamo; esaminati i documenti e sentite le parti pronuncia la seguente:

**ORDINANZA**

il Sig. .... .., che agisce per conto della Snc. .... omissis ...chiedendo il sequestro giudiziario, si precisa che la misura cautelare richiesta è strumentale all'azione di merito:

a) volta ad accertare che il compendio aziendale è di proprietà della Soc. Snc .... e quindi ad ottenere la condanna del sig. ... e della Srl. .. e, in via subordinata,

b) ad accertare che il compendio è dei due soci, per chiederne, previa divisione, l'assegnazione per quote.

*Preliminarmente, a fronte dell'eccezione di carenza della capacità processuale del ricorrente, ...omissis...*

*\*perché egli non ne è il liquidatore, si rileva che, pur essendo la Snc. cessata da statuto, fino alla nomina dei liquidatori, i soci ne conservano la rappresentanza, **\*\*ne deriva che il ricorrente è legittimato ad agire in giudizio per conto di detta società.***

*(-N.d.r.: \*certo che non è il liquidatore, è molto di più, è il comproprietario al 50% di tutto, ma il fratello detiene e usa abusivamente, ormai da due anni, sia l'intero compendio aziendale che tutto il capannone privato, traendo profitti, ben 150.000 Euro o 300 milioni di Lire annue, mentre al danneggiato, oltre ai danni le beffe, infatti è stato condannato in 1^ istanza a pagare le spese giudiziarie, prossimamente verranno pubblicate le lettere dei legali in merito; \*\*però è legittimato ad agire in giudizio <Sic!>, ma dove, ma quale?!).*

Sempre *in via preliminare*, si rileva che la medesima società, sebbene sciolta non è estinta, fintanto che non sono definiti tutti i rapporti dell'attività.

*Ciò premesso, si rileva che non è condivisibile l'affermazione della giudice.. omissis.. che non sussiste tra le parti controversia sulla proprietà (PERCIÒ C'È!).*

La misura cautelare è strumentale all'azione di rivendicazione e, quindi, al riconoscimento della Snc, quale proprietaria del compendio aziendale e alla conseguente pretesa alla sua restituzione; atteso che i convenuti, pur riconoscendo tale diritto, ne rifiutano la restituzione IN FORZA DI UNA NON MEGLIO DIMOSTRATA "CONCESSIONE" dei beni da parte del Sig. ... alla sua Srl., fatto contestato dallo stesso reclamante, non v'è chi non veda configurabile la controversia sulla proprietà.

*(-N.d.r: questo paragrafo sembra, anzi è demenziale, sia il giudice che i querelati riconoscono la proprietà alla vecchia società ma in forza della concessione INESISTENTE il giudicante ravvede una controversia sulla proprietà, ma che bravo, che cervellone acuto). **DI PIÙ:***

Piuttosto, non sussiste ai fini del sequestro richiesto, la dimostrazione di necessaria custodia e/o gestione dei beni.

A tal fine, il reclamante ... omissis ..., per quanto riguarda <sup>o</sup>l'alienazione dei beni, si rileva che non è stato offerto alcun elemento di prova .. omissis ..., e per la sua genericità, si sostanzia in una mera affermazione di stile.

*(Sic!). Altra follia pura!*

<sup>oo</sup>Quanto all'usura, si osserva che l'adozione d'eventuale sequestro non implica il blocco dell'attività produttiva ...omissis...e comunque senz'altra specifica sul compendio aziendale, <sup>ooo</sup>così come al compimento di atti di cattiva gestione di chi li detiene ..omissis.. <sup>oooo</sup>non essendo allegato un calcolo e quindi provato un deterioramento dei beni ..omissis..., il provvedimento impugnato va pertanto confermato, precisando che anche riguardo all'azione subordinata, alla quale si considera la legittimazione ad agire in proprio del querelante, ma non ricorrono le condizioni di legge per accoglierla.

*(Sic!). Pazzesco!*

°°°°° Fermo restando che ..omissis.. in ordine alla mancanza dell'opportunità di custodia dei beni, si aggiunga che la pretesa del ricorrente ad essere riconosciuto proprietario del compendio aziendale urta col fatto che esso è di proprietà della Snc. e che il socio può pretendere la ripartizione patrimoniale dopo la definizione dei rapporti coi terzi.

Tenuto conto che l'impugnazione, limitata alla sussistenza "fumus boni iuris" dell'azione principale è fondata, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

**(-N.d.r.: che bontà e che equità!).**

**P.Q.M.**

conferma la 1a ordinanza e compensa tra le parti le spese.

**Bergamo, 1.7.02**

**Il Presidente: Giovanni Gerosa**

**(-N.d.r: °per l'alienazione sarebbe bastato, per il giudice, far interrogare sia chi li ha ricevuti in permuta o altro sia i Carabinieri di zona, inoltre, avendo il querelato cambiato le serrature del capannone, il denunciante non può entrarvi da 2 anni per dei confronti coi libri cespiti e magazzino o per controlli di manomissioni interne;**

°°per l'usura, col buon senso non servono le prove, difatti le auto dei giudici e gli elettrodomestici delle loro mogli si usurano, comunque almeno 4 macchinari sono già stati rovinati;

°°°non è questione di cattiva ma d'indebita gestione, comunque la <conduzione del buon padre di famiglia> **di chi le usa in base all'eufemismo "le detiene", è utopistica, visto il cattivo esempio dato ai propri figli e il menefreghismo verso il fratello danneggiato;**

**di più: per il blocco produttivo, esso non era necessario, sarebbe stata sufficiente la minaccia di farlo, oppure un controllo de visus in loco sempre da parte della Benemerita,**

°°°°Falso! Sono stati presentati due calcoli: uno del 2000 e uno del 2002, comunque se gente che è deputata a giudicare non sa che i beni si deprezzano anche senza usarli, avrebbe potuto telefonare al proprio riparatore di auto, o a casa e chiederlo alla moglie, alla serva o alla badante se la lavatrice usata vale come quand'era nuova, siamo messi molto male.

°°°°°**questa, oltre che da manicomio Paolo Pini, è una vera presa per i fondelli; ma come si può fare per avere la propria sacrosanta metà, ma come si fa a definirla se l'attivo patrimoniale è indisponibile? È "detenuto" nello stabilimento di cui il truffatore a cambiato le serrature senza titolo, come affermato dallo stesso giudice, altra folle pazzia).**

E pensare che un loro "antenato", un certo Salomone è vissuto e giudicava meglio 3 millenni fa, e con sistemi empirici; **inoltre, mentre in entrambe le eccezioni esposte dalla parte lesa, i giudici hanno rimarcato l'inesistenza di prove, di contro quella degli abusivi di aver dato e avuto in "concessione" l'uso dei macchinari, pur essendo dichiarata dai giudici "non dimostrata" di fatto è stata avallata; tutto ciò è curioso, è terrorismo psicologico, per non dire peggio).**

**DOCUMENTI DISPONIBILI IN REDAZIONE.**

**GIUSTIZIA O INGIUSTIZIA? (24A):**

Tenendo conto che cambiare le serrature delle entrate principali di un immobile, in comproprietà, bloccando internamente le altre con dei catenacci da parte di uno dei proprietari, per impedirne l'accesso e l'uso, compresi i macchinari in esso contenuti, all'altro socio comproprietario, **SIGNIFICA COMMITTERE DEI REATI. MA NON PER I GIUDICI! Sono tutti incapaci o deficienti? O è un problema politico?!**

**Dulcis in fundo, dopo i risultati negativi anche della procedura civile, sono d'obbligo alcune domande e riflessioni:**

**1a) ora come la mettiamo Ill. DR. PAVONE, avendo lei ricusato la denuncia - querela per violazione del CODICE PENALE ITALIANO? OSSIA CONTRO A QUANTO IN ESSO CONTEMPLATO.-**

**Art.627. Sottrazione di cose comuni.-**

Il comproprietario socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri il profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, **è punito, a querela della persona offesa fino a 2 anni o con la multa da 40 a 400 mila lire = Euro 20,66 a 206,60.**

**E come recitano i dizionari della dantesca lingua:**

**\*Sottrarre:** togliere, portare via, far sparire, rubare qualcosa a qualcuno con l'astuzia o l'inganno.\*

**Art.631. Usurpazione.-**

Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini (di confine) **è punito, a querela dell'offeso, con reclusione fino a 3 anni e multa fino a Euro 206,60.**

**Proseguendo con quanto "tradotto" nei vocabolari italiano-dialetti, più o meno gutturali:**

**\*Usurpazione:** soppiantare, occupare-impadronirsi ingiustamente di una cosa immobile o di un diritto.\*  
**e l'Hoepli, e l'Ipsoa: anche appunto spostare un termine di confine.**

**Art.646. Appropriazione indebita.-**

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, **è punito a querela della persona offesa, con reclusione fino a 3 anni e con multa fino a lire 2 milioni = Euro 1.032,92.**

**Remember, come insegnano ancora i vocabolari, rivolgendosi pure ai somari, con tutto il rispetto per questi ultimi:**

**\*Appropriarsi:** impadronirsi, impossessarsi dell'altrui cosa con l'inganno, l'astuzia e/o la violenza.\*

**Appropriazione indebita:** \* (specifico giuridico: Hoepli e Ipsoa), perché sussista il reato occorre che il colpevole, violando i diritti del proprietario, abusi dei poteri che il semplice possesso della cosa gli consente di esercitare, si comporti cioè come se egli ne fosse il proprietario.\* **Ma non è questo il caso, difatti, non si nega che non hanno né proprietà, né possesso, ma che detengono i beni (Sic!).**

**\*Possedere:** avere, essere in possesso di, disporre di, fruire di, avere in mano, tenere, occupare.\*

**\*Possesso:** atto, effetto del possedere; *nello specifico senso giuridico*, il potere di fatto sulla cosa che non implica necessariamente il diritto di proprietà: possesso legittimo.\* **Ma stravolgendo il tutto, si sono inventati: detenzione ?legittima???**

**Concludendo, quand'è che risulta illegittimo/a?**

Ovviamente quando non c'è il consenso libero e scritto del proprietario o comproprietario. Se è illegittimo è appropriazione indebita e/o utilizzo abusivo di un bene altrui senza titolo.

Forse, certi giudici sono analfabeti nati o di ritorno e, peggio dei "rei", non conoscono i Codici, il lessico, la coscienza, oppure fanno finta o quant'altro.

**Una volta per reati o abusi come quello descritto si chiamavano i Carabinieri, i quali appuravano seduta stante i diritti di proprietà e possesso violati e il caso si sgonfiava da solo (nella Civitas romana dell'antica Roma, interveniva sul posto un Pretore con 2 pretoriani).**

*In seguito, si volle togliere potere alla Benemerita, dapprima alle Preture, e le cose si sistemavano abbastanza velocemente e con sentenze giuste, per darlo poi ai giudici (meno benemeriti) e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, difatti e nessuno o quasi lo sa che, nonostante esista l'obbligatorietà del procedere per le cause penali, la maggior parte dei giudici, incuranti di tale obbligo, se non c'è il morto o il ferito grave, le archivia, facendo perdere tempo, denaro e proprietà ai legittimi proprietari.*

Magari, ?a fin di bene?, per snellire i tribunali,(ma questo caso dura ormai da 3 anni, e chissà quanto durerà e come finirà), o per appesantirli con procedimenti più eclatanti per omicidi o ferimenti?

Gli avvocati, scoraggiati da questi "giochini tecnici", lasciano volentieri scadere i termini dei ricorsi, senza nemmeno avvertire i clienti patrocinati, forse consapevoli della inutilità del procedere?

**O come più probabile perché nel filone civile è più facile perseguire il vero scopo, ossia la pantagruelica mangiata collettiva? Anche se ormai tutto ciò accade pure nel penale.**

**2a) Avendo lei, Ill. DR. PAVONE, archiviato il sequestro penale per insussistenza dei reati: "la condotta dell'indagato non ha alcuna rilevanza penale, ravvedendo al più una illecità civilistica"; mentre: "la concessione d'uso dei laboratori della vecchia società poteva essere considerata come una violazione dello statuto societario" (bontà sua, ma non dei giudici civili, com'era prevedibile), a chi si deve rivolgere chi ha subito i reati, danni e beffe? Nel Sud-Italia lo sanno e lo avrebbero già fatto!**

**3a) Ora come la mettiamo Ill. Presidente Dr. Giovanni Gerosa, visto l'art.670 c.p.c.?: <Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario civile di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità, quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea>; avendo invece lei ritenuto non opportuno concederlo perché, pur affermando: "non è condivisibile l'affermazione della giudice Caprino .. omissis.. che non sussiste tra le parti con-troversia sulla proprietà" (PERCIÒ C'È!), e ancora "non v'è chi non veda configurabile la controversia sulla proprietà", ma nonostante quanto da lei riscontrato e contro il parere della Cassazione: "Ai fini della concessione del sequestro giudiziario si ha controversia sulla proprietà, ....omissis, .... quando ..omissis.. la quota in concreto spettantegli, non conseguita attraverso una regolazione convenzionale delle rispettive ragioni di tutti gl'interessati"(Cass.,sez.II,14.12.92, n.13176), lei non lo ha concesso perché: "non vi è prova alcuna di alienazione, cattiva gestione e/o usura dei beni". **Visto che pure il civile ha dato ragione ai truffatori truffaldini, che approfittano delle vostre incapacità di giudicare?****

**4a) O buttiamo alle ortiche gli articoli dei Codici Penale e Civile, che vengono disattesi e non applicati o si dimettono da soli i giudici che sbagliano o modificando la Costituzione li si spostino d'autorità, ma intanto i danni chi li risarcisce e chi reintegra il diritto perso alla parte lesa? E tutti voi responsabili del malandazzo e delle decisioni contrarie ai Codici e al diritto, restate impuniti!**

**Basti pensare che quasi nessun responsabile di grandi disastri o stragi è stato condannato.**

Enzo Tortora morì prematuramente, ma il giudice che lo condannò, mentre era innocente, non solo non si dimise e non fu punito, ma negli anni venne promosso e si sta godendo una lunga e lauta pensione. **Prosit al vergognoso!**

(-N.d.dir.: nel Bel Paese, quello dello stellone e del diritto apolide in "patria" il colpevole è la vittima:

- 1) se ha perso la vita, non ha più da soffrire;
- 2) se ha patito violenza, ha goduto mentalmente e sessualmente;
- 3) se ha subito una rapina, deve pagare meno al fisco;
- 4) ha meritatamente soddisfatto le necessità del reo, cosa può pretendere di più? **Nulla!**

DEVE SOLO FAR INVIARE UN MAZZO DI GIGLI CON UN SENTITO GRAZIE AL DELINQUENTE E AL GIUDICE).

